



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **288/2019** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIALE G. ██████████
CESENA presso i difensori
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████,
elettivamente domiciliato in VIALE ██████████ CESENA presso il difensore

ATTORI- OPPONENTI

contro

SOLUTION BANK SPA (GIÀ CREDITO DI ROMAGNA SPA) (C.F. 03374640401), con il
patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA A. BACCARINI
N. 60 RAVENNA presso il difensore

CONVENUTO- OPPOSTO

██████████
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in via ██████████ presso il difensore avv. ██████████

TERZO CHIAMATO

Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e visionati i documenti,

Vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta,

Rilevato che le difese di entrambi gli opposenti hanno eccepito la natura simulata del contratto di mutuo chirografario stipulato tra le parti il 21 marzo 2016 a fronte dell'intervenuta interposizione fittizia di persona, volta a permettere la conclusione di un atto illecito,

Ritenuto che la doglianza non possa ritenersi, allo stato, fondata né tantomeno provata, in quanto la ricostruzione dei fatti offerta dalle difese degli stessi opposenti porta anzitutto a ritenere che sussistesse la piena e consapevole volontà degli odierni ingiunti di essere primi destinatari delle somme e dunque di essere concretamente parti del contratto di mutuo; viceversa per pacifica giurisprudenza “...l'interposto, sulla base di un accordo simulatorio fra i tre interessati (terzo contraente, interposto ed interponente), presta semplicemente il proprio nome, cioè consente soltanto di figurare come parte”, determinandosi così una situazione di apparenza non corrispondente all'effettiva volontà delle parti del negozio (in questo senso, tra molte, Cass. Civ. sent. n. 7537/2017).

Rilevato, viceversa, che gli opposenti hanno dapprima proceduto all'apertura di conto corrente, cui è seguito il trasferimento del denaro da parte della banca mutuante e successivamente vi è stato un ulteriore ri- trasferimento verso la società;

Ritenuto che ciò sia sintomatico di un ruolo attivo svolto dagli opposenti che coscientemente hanno preso parte all'operazione, che peraltro pare rientrare in schemi diffusi e non per questo illegittimi. A ciò si aggiunga, peraltro, che risulta essere stato pienamente soddisfatto l'elemento della realtà proprio del contratto di mutuo; ciò significa che il contratto è formalmente valido ed efficace e che la prova dell'accordo simulatorio dovrà essere eventualmente fornita nel pieno e rigoroso rispetto dei limiti previsti dalle norme codicistiche e dovrà riguardare tutti i soggetti parte dell'asserito accordo simulatorio (sul punto si segnala, peraltro, che non vi è allo stato alcuna prova circa il ruolo che la terza intervenuta avrebbe svolto nella fase delle trattative prodromiche all'accordo simulatorio);

Ritenuto che, allo stato, detti elementi siano totalmente assenti dagli atti e dai documenti di causa, essendo gli indici citati dalle difese (indirizzo, tempistiche ecc...) sostanzialmente inconferenti rispetto alla domanda svolta;

Ritenuto infine, quanto al dedotto carattere illecito dell'operazione, che l'eccezione allo stato debba considerarsi meramente pretestuosa (anche in virtù del già citato ruolo attivo e consapevole svolto dagli opposenti) e che in ogni caso la stessa non tenga in alcun conto la ben nota distinzione tra regole di comportamento e regole di validità, più volte espressa dalla giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità;

Visto l'art. 648 c.p.c.;

Non potendosi considerare l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione,

DICHIARA

Provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

Vista la concorde richiesta dei difensori,

ASSEGNA

I termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, e

RINVIA

Per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del **24 settembre 2020, ore 10.00.**

Si comunichi.

Forlì, 18 febbraio 2020

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca